



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**Programmazione unitaria 2014-2020**  
**Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**  
**Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

**PIANO SULCIS**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

(ai sensi della D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016)

**Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo**

DT n. 1475/112 del 28/02/17

Modifiche e integrazioni

DT. n. 1938 -158 del 14/03/17

Tipologia di intervento

(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)

**T1 e T2**



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA DI  
CARBONIA IGLESIAS

I COMUNI  
DEL  
SULCIS  
IGLESENTE



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR  
SARDEGNA 2014-2020

### Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti alle imprese in fase di avviamento o sviluppo
Direttiva di attuazione	D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2
Soggetti beneficiari	Imprese micro e piccole da costituire o costituite che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata
Settori ammissibili	Tutti i settori orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del Sulcis Iglesiente
Priorità	Territoriale e ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22
Limitazioni	Definite agli artt. 5, 8, 9, 10 del Bando
Principali tipologie di spese	Spese ammissibili non individuate Il piano oggetto di agevolazione può prevedere le seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi (IP)</li> <li>• Servizi (S)</li> <li>• Formazione (F)</li> <li>• Spese gestione (SG)</li> <li>• Capitale circolante (CC)</li> </ul>
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 800.000 con le seguenti specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese in forma di ditta individuale da attivare o già operanti il valore del piano è compreso tra 15.000 e 150.000;</li> <li>- per le imprese costituite in forma societaria il valore del piano è compreso tra 15.000 e 800.000 euro.</li> </ul>
Forme di sostegno	- Fondo Competitività - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 75% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale; - Sovvenzione a fondo perduto, nella misura del 50% del valore del piano approvato, incrementata di un ulteriore 10% in presenza di un finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario privato. L'aiuto è erogato nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, lettera c), dell'articolo 22 del Regolamento n. 651/2014.
Intensità aiuto	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31.12.2017
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Risorse	Euro 15.000.000 (comprese le risorse del DT n. 3752/321 del 27.04.2016)

## Sommario

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	4
Art. 3 - Risorse finanziarie.....	5
Art. 4 - Definizioni.....	5
Art. 5 - Interventi ammissibili e strumenti finanziari.....	9
Art. 6 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. ....	11
Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	11
Art. 8 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità .....	11
Art. 9 - Settori ammessi.....	12
Art. 10 - Condizioni di ammissibilità del Piano .....	13
Art. 11 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso .....	16
Art. 12 - Procedura di valutazione.....	18
Art. 13 - Concessione degli aiuti .....	19
Art. 14 - Attuazione dell'iniziativa .....	19
Art. 15 - Modalità di erogazione e rendicontazione.....	19
Art. 16 - Controlli e monitoraggio .....	20
Art. 17 - Obblighi delle imprese beneficiarie .....	20
Art. 18 - Revoche e rinunce .....	20
Art. 19 - Cumulo .....	21
Art. 20 - Procedimento amministrativo e privacy .....	21
Art. 21 - Disposizioni finali.....	22
Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso .....	23
Allegato 2 – Elenco documenti per la presentazione della domanda .....	25

## Art. 1 - Finalità e oggetto

1. A seguito delle risultanze del bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo” (approvato con Determinazione n. 3752/321 del 27.04.2016, rettificato con le Determinazioni n. 3808/326 del 29.04.2016 e n. 9331/932 del 14.11.2016, scaduto in data 31.12.16), sono state apportate delle modifiche, incluse nel presente Bando, che disciplina le modalità di accesso per le imprese in fase di avviamento e sviluppo ai sensi della D.G.R. 14/32 del 23/03/2016, che costituisce una delle procedure di attuazione, ai sensi della D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015, del Piano straordinario per il Sulcis.

Il Piano straordinario per il Sulcis definisce una strategia di sviluppo aggregante per il territorio, che mette a sistema diversi strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale dell'area e ad individuare ambiti di eccellenza sui quali costruire nuove prospettive di sviluppo e occupazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente.

Il Piano di sviluppo per il Sulcis è costituito da una pluralità di interventi, individuati nel “Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012”. Con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 (GU n.138 del 17.06.2015) sono stati destinati 32,7 milioni di euro per interventi di sostegno alle imprese (incentivi) individuando le aree prioritarie definite a seguito della procedura “Call for ideas”:

- PMI industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie);
- Turismo;
- Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali).

Per la realizzazione dei suddetti interventi, la dotazione complessiva è stata versata nel “Fondo Competitività”<sup>1</sup>, con la creazione di una linea di finanziamento dedicata<sup>2</sup>.

2. Il Bando sostiene i piani di sviluppo aziendale (piano) presentati da nuovi imprenditori, così come definiti all'art. 8, che possono avvalersi del supporto di Invitalia ai sensi della DGR n. 18/7 del 5 aprile 2016.

3. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)
- [www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento](http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento)
- [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it)

4. Del Bando è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge.

## Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione approvate definitivamente con la D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016, disponibili all'indirizzo Internet [http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20160404110416.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160404110416.pdf)

2. Le informazioni sul Piano straordinario per il Sulcis sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Speciali”, Piano Sulcis all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/>

Gli atti di riferimento sono:

[Delibera del 28 ottobre 2015, n. 52/36 \[file .pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.31 del 20 febbraio 2015 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 22 luglio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.3/9 del 31 gennaio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 - errata corrige \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5 aprile 2016 \[file .pdf\]](#)

---

<sup>1</sup> D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 con cui è stato costituito lo Strumento Finanziario, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su cui confluiscono anche risorse della Programmazione Unitaria 2014/20

<sup>2</sup> D.G.R. n. 52/36 del 28/10/15 - Piano Sulcis. Modalità operative per l'attuazione degli interventi “incentivi” e “ricerca” di cui alla Deliberazione CIPE n. 31/2015.

## Art. 3 - Risorse finanziarie

1. La dotazione complessiva destinata alle Nuove Imprese è di euro 15.000.000, comprensiva delle risorse del precedente bando scaduto in data 31.12.2016, del quale potranno essere riutilizzate le economie, ripartita in modo da garantire ai settori prioritari una quota pari al 50%<sup>3</sup> e la copertura integrale di almeno un piano per settore. La ripartizione può variare in funzione del dimensionamento dei piani approvati:

Dotazione complessiva 15.000.000	
Finanziamento Fondo Competitività	Aiuti
A valere sull'azione 3.6.1 del POR Sardegna 2014-20	15.000.000

Ripartizione della dotazione complessiva tra i settori			
Settori prioritari			Settori non prioritari
Industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)	Turismo	Agroindustria (viticolo, ittico, erbe officinali)	Tutti i settori
4.129.630	2.224.537	1.740.740	6.905.093

2. Nell'Avviso sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande relative al presente Bando. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche pubblicazioni sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La struttura competente comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previa sospensione, anche automatica della presentazione delle domande. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero piano. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

## Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché le seguenti:

- per «**MPI**» si intende micro e piccola impresa
- per «**PMI**» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la micro impresa)
- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa
- per «**avvio lavori**» si intende la data del primo dei titoli di spesa del piano, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del piano proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio
- per «**data di ammissibilità della spesa**» si intende la data del primo dei titoli di spesa del piano, pagato successivamente al giorno della presentazione della domanda, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, (cfr art. 11)
- per «**chiusura lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al piano
- per «**anno a regime**» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano
- per «**Soggetto Gestore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato della gestione del

<sup>3</sup> DGR n. 18/7 del 5.04.2016

## Fondo Competitività

- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda
- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di una grande impresa, qualora, negli ultimi due anni:
    - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
    - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0
- per «**Soggetto proponente**» si intende la persona fisica o giuridica che presenta domanda a valere sul presente bando, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8
- per «**Soggetto beneficiario**» si intende l'impresa che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 12, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando
- per «**Piano**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato nel documento allegato al presente bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa (costituita o da costituire) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni
- per «**Sede operativa**» si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano
- per «**Mezzi propri**» si intendono esclusivamente nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e, per le imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati, riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del piano. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura", salvo nel caso di passaggio generazionale o acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti, quando il valore dell'azienda viene determinato con perizia giurata

- per «**Fondo Competitività**» si intende lo strumento finanziario<sup>4</sup> che nella sua modalità operativa:
  - combina il sostegno finanziario (prestito) alle sovvenzioni non rimborsabili (fondo perduto) attraverso la riduzione della quota capitale del finanziamento eventualmente combinate con l'abbuono degli interessi e la copertura del rischio con il rilascio della garanzia;

ovvero

  - eroga prestiti a condizioni di mercato su operazioni bancabili meritevoli di sostegno su altri programmi o priorità anche cofinanziati con risorse europee nei limiti della spesa ammissibile all'intervento
- per «**Contratto di finanziamento**» si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto Gestore e l'impresa beneficiaria degli aiuti concessi a valere sul presente Bando, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo Competitività, da destinare a parziale copertura del piano
- per «**disponibilità della sede aziendale**» si intende il possesso della piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano. La disponibilità è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C o concessione demaniale. I titoli di disponibilità (di cui all'art. 12, comma 5) devono avere data certa e risultare registrati e trascritti

Nel caso in cui il piano sia realizzato su un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, il soggetto richiedente deve produrre una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma previsto nel piano, salvo nel caso in cui il titolo di disponibilità preveda esplicitamente tale assenso

In ogni caso il richiedente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua compatibile con le tempistiche dall'art. 5, comma 4, del Bando

Nello specifico:

- per i piani realizzati all'interno di concessioni demaniali si farà riferimento alla durata residua della concessione o, in caso di durata inferiore, al diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la conclusione;
  - per i piani realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
  - per i piani realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati oppure su beni pubblici non demaniali (come nel caso di Musei, parchi, centri culturali, ecc. che appartengono al patrimonio della Stato, della Regione o degli enti territoriali) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i predetti parchi o incubatori
- per «**conformità alle vigenti normative della sede aziendale**» si intende che il suolo e gli immobili oggetto del piano devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n.651/2014

richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che sussistono le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità

- per «**beni nuovi di fabbrica**» si intendono beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, le fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore
- per «**semplice sostituzione**» si intende l'acquisto di una immobilizzazione che non sia in grado di produrre o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dello stabilimento esistente o l'ottenimento di nuovi prodotti/servizi
- per «**investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione**» si intendono le spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature e servizi idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra:

- «**innovazione del processo<sup>5</sup>**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- «**innovazione organizzativa<sup>6</sup>**»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

In entrambi i casi l'innovazione è verificata in relazione al mercato di riferimento dell'impresa e/o alla condizione di partenza della stessa.

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli "investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione" di cui al precedente punto:

- a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
- b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e i correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
- c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;
- d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
- e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.

---

<sup>5</sup> Vedi la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

<sup>6</sup> Vedi nota precedente.



In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software;

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda i servizi e le reti per il turismo, si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;
- introducono un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema, centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promo-pubblicitario;
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi ai turisti anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali;
- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto;
- migliorano la qualità del servizio offerto dalle strutture ricettive (servizi annessi e strutture e infrastrutture complementari) e turistiche

## Art. 5 - Interventi ammissibili e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento sono i Piani per la creazione o lo sviluppo d'impresa, realizzati nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias:

Tabella 1. Elenco comuni

Buggerru	Giba	Nuxis	Sant'Anna Arresi
Calasetta	Gonnesa	Perdaxius	Sant'Antioco
Carbonia	Iglesias	Piscinas	Tratalias
Carloforte	Masainas	Portoscuso	Villamassargia
Domusnovas	Musei	San Giovanni Suergiu	Villaperuccio
Fluminimaggiore	Narcao	Santadi	

2. Sono ammissibili i Piani finalizzati a sostenere la micro e piccola impresa, nelle fasi di avviamento e sviluppo, attraverso finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto nelle seguenti modalità:

- finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 75% del valore del piano per la creazione o sviluppo di impresa con il Fondo Competitività;
- sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza un finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario privato, calcolato sul valore del piano approvato.

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono riferirsi ad una sola unità produttiva, salvo nel caso di passaggio generazionale o acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è funzione della tipologia di soggetto proponente:

- per le imprese in forma di ditta individuale da attivare o già operanti il valore del piano è compreso tra 15.000 e 150.000;
- per le imprese costituite in forma societaria il valore del piano è compreso tra 15.000 e 800.000 euro.

4. Il piano deve essere realizzato entro 30 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione o dell'eventuale sottoscrizione del contratto di finanziamento e comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.

Gli investimenti produttivi realizzati in esecuzione del piano devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitiva. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area ammessa interessata per il pertinente periodo minimo.

5. Il piano comprende investimenti, formazione, consulenza, spese di gestione (A) e capitale circolante (B). Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole azioni che lo compongono (C) al netto di IVA. Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

	Valore delle azioni che compongono il piano	A
	Capitale circolante	B
<b>C</b>	<b>Valore del piano</b>	<b>A+B</b>

6. La copertura finanziaria del piano, deve essere dimostrata con idonea documentazione in sede di presentazione della domanda e comprovata prima dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria, in quanto costituisce condizione di ammissibilità del piano. La copertura finanziaria può avvenire a scelta dell'impresa proponente con:

- Mezzi propri e/o finanziamenti di terzi in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in misura obbligatoria non inferiore al 25%.
- Finanziamenti di terzi, compresi gli investimenti coperti con il leasing, e eventuale finanziamento del Fondo Competitività, che può intervenire nella misura massima del 75% del fabbisogno residuo del piano approvato

<b>C</b>	<b>Valore del piano</b>	<b>A+B</b>
D	Mezzi propri dell'impresa o finanziamento di terzi (incluso leasing)	Min 25% C
E	Finanziamento del Fondo Competitività	Max 75% di C

La disponibilità delle risorse necessarie alla copertura dell'IVA connessa alla realizzazione del piano non è condizione di ammissibilità, ma sarà oggetto di verifica in sede di istruttoria ai fini della sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

7. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

8. Alla fine del periodo di preammortamento l'intervento del Fondo potrà essere rinegoziato in diminuzione per adeguarlo alla effettiva capacità di rimborso dei finanziamenti conseguente al completamento del piano e avvio attività di impresa.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

<u>Entità del finanziamento:</u> Max75% del valore del piano
<u>Durata massima:</u> 10 anni, di cui fino a 2 anni di utilizzo e preammortamento
<u>Tasso:</u> a condizioni di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), o ad un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato <sup>7</sup> in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato
<u>Tasso di mora:</u> Tasso legale
<u>Rimborso:</u> Rate costanti posticipate mensili o semestrali
<u>Modalità di pagamento:</u> SEPA
<u>Garanzie:</u> Reali/Personali, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare dei finanziamenti, del grado di rischio dell'operazione e della durata

<sup>7</sup> In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

## Art. 6 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. I finanziamenti di terzi, di cui all'art. 5 comma 6 del presente Bando, possono essere concessi alle PMI a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Plafond PMI del Plafond Piattaforma Imprese (di cui alla Convenzione tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l' "ABI" in data 5 agosto 2014, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP, anche attivati successivamente al presente Bando, i cui relativi accordi convenzionali contengano disposizioni analoghe a quelle di cui al successivo comma 3.

2. La natura "a mercato" delle condizioni economiche calmierate della provvista dei Plafond di CDP, nonché l'impegno che assumono le Banche aderenti di tener conto del costo di tale provvista nei connessi finanziamenti alle imprese, possono contribuire a contenere ulteriormente le condizioni finali applicate alle PMI beneficiarie dell'intervento del presente Bando. Inoltre, la natura pubblica delle condizioni offerte da CDP (consultabili sul sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)), unitamente all'obbligo per le Banche di dichiarare, nei relativi contratti di finanziamento, la provenienza, il costo e la durata della provvista, possono costituire un positivo stimolo alla trasparenza del mercato.

3. La concessione dei finanziamenti di terzi alle PMI di cui al presente Bando è compatibile con l'utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l'ABI prevedono:

- a) in capo alle Banche aderenti (i) l'autonomia in merito alla negoziazione e determinazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti alle PMI; (ii) l'esclusiva competenza e responsabilità sui processi di istruttoria e di delibera interni, senza alcuna influenza o monitoraggio da parte di CDP; (iii) l'autonomia nell'esame delle richieste e nella decisione di procedere con le operazioni; e (iv) l'assunzione del rischio delle operazioni (cfr., ad esempio, articolo 6.1 della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- b) nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti, che CDP conferisce alla Banca aderente mandato e procura pieni, ai fini della gestione e conservazione dei crediti ceduti in garanzia a CDP e all'esercizio di qualsiasi connesso diritto, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 4.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- c) nell'ipotesi di revoca del mandato di cui al precedente punto (b), la facoltà in capo a CDP di procedere alla gestione e riscossione dei crediti ceduti in garanzia, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 8.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014).

## Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti all'avviamento o allo sviluppo, sotto forma di regime, sono concessi con un massimale di euro 480.000 ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014, con l'intensità massima del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza del finanziamento di terzi di importo pari ad almeno il 40% del valore del piano approvato.

2. L'ammontare dell'aiuto fino al massimale di cui al punto 1, calcolato sul valore del piano al netto del capitale circolante, è erogato nella forma di sovvenzione.

## Art. 8 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti proponenti che possono presentare la domanda a valere sul presente bando sono:

- le ditte individuali operative da meno di 2 anni;
- le società costituite da meno di 5 (cinque) anni e operative da meno di 2 anni;
- le persone fisiche che intendono avviare una ditta individuale per realizzare un piano per la creazione di impresa fino a euro 150.000

2. Le imprese di cui al punto 1, devono essere Micro o Piccole imprese (MPI) così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

Le imprese costituite non devono:

- essere quotate nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- aver distribuito utili nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;

- essere state costituite a seguito di fusione.

3. Nel caso di imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità è considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti di cui ai punti precedenti, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) nel caso di soggetto proponente persona fisica, assumere l'obbligo a costituirsi regolarmente sotto forma di impresa ed ad iscriversi nel registro delle imprese entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della valutazione tecnico-economica finanziaria;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- f) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- g) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- h) non essere sottoposti al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- i) impegnarsi ad avere sede operativa ubicata nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 5 al momento del pagamento della prima quota dell'aiuto o erogazione del finanziamento;
- j) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della presentazione della domanda;
- k) assenza, con riferimento alla persona fisica proponente e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- l) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano.

5. Nel caso il soggetto proponente sia una persona fisica, i requisiti di ammissibilità di cui al punto 4, devono essere comprovati entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica finanziaria

6. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000<sup>8</sup>.

## Art. 9 - Settori ammessi

1. Sono ammessi i piani relativi a tutti i settori produttivi, orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del Sulcis Iglesiente, con esclusione di quelli riconducibili alle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007:

A agricoltura, silvicoltura e pesca (esclusione limitata alle divisioni 01 e 02)

---

<sup>8</sup>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

- B estrazione di minerali da cave e miniere (esclusione limitata alla divisione 05 "estrazione di carbone")
- D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- H trasporto e magazzinaggio (esclusione limitata alle seguenti divisioni: 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 attività postali con obbligo di servizio universale)
- K attività finanziarie e assicurative
- L attività immobiliari
- N noleggio, agenzie di viaggio (l'esclusione non opera con riferimento ai seguenti codici 77.21.01, 77.21.09 e 79.90.20)
- O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- P istruzione
- Q sanità e assistenza sociale
- R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (esclusione limitata alla divisione 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco)
- S altre attività di servizi (esclusione limitata alla divisione 94 attività di organizzazioni associative)
- T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- U organizzazioni ed organismi extraterritoriali

2. Per i settori ammessi di cui al precedente punto 1 valgono le seguenti limitazioni previste dal Regolamento n. 651/2014, art. 22 comma 1<sup>9</sup>:

- a) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

## **Art. 10 - Condizioni di ammissibilità del Piano**

1. Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e Capitale circolante (CC).

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati:

<b>Tipologia voci</b>	<b>(max in % sul totale del valore del piano)</b>
Investimenti produttivi (IP)	100%
Servizi (S)	30%
Formazione (F)	30%
Spese gestione (SG)	100%
Capitale circolante (CC)	20%

Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili non è agevolabile.

<sup>9</sup> Art. 22, comma 1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

I beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

## 2. Gli **investimenti produttivi (IP)**

Non sono ammissibili alle agevolazioni i piani costituiti da investimenti di mera sostituzione. Sono considerati tali gli investimenti che non comportano accrescimento della capacità produttiva o un miglioramento qualitativo del processo o del prodotto.

Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni, come definite dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del piano, suddivise in:

- a) suolo aziendale;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge; le spese per gli oneri concessori già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

I mezzi di trasporto collettivo sono ammessi per le attività turistiche se strettamente funzionali e ad esse esclusivamente dedicati. Sono esclusi i mezzi di trasporto destinati esclusivamente al noleggio con o senza conducente.

Nel caso in cui l'investimento riguardi l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso e sono ammissibili macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
  - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
    - a. il prezzo non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
    - b. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- f) programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Inoltre, se per loro natura possono essere riferiti all'attività dell'impresa nel suo complesso, la spesa ammissibile ad essi riferita è determinata limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.
  - g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano.

Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere comprese tra i servizi reali;
- l'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), è ammesso nel limite del 10% dell'investimento complessivo;
- le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- gli spazi espositivi e commerciali sono ammesse nel limite del 20% del piano e solo se

funzionali e necessari all'attività svolta dall'impresa (es. spaccio aziendale).

In relazione alle lettere c) e d), si precisa che:

- un **piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile**. Nel caso in cui il piano preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, il proponente deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Si ha prevalenza al superamento della soglia del 50% per le spese di realizzazione di immobili e/o altre di opere murarie e della soglia del 30% per le spese di acquisto di immobili da verificare in fase di ammissibilità, valutazione e rendicontazione;
- le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
- la parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, è ammessa nel limite massimo del 10% del piano e comunque nella misura massima di 15 mq per addetto;
- l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile a condizione che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- gli investimenti destinati al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite del fabbisogno dell'impresa, nel rispetto delle condizioni previste dal Piano energetico regionale. Nello specifico il risparmio/produzione deve essere almeno pari al 50% del fabbisogno a regime stimato dell'impresa. La parte oggetto del piano ai fini del calcolo dell'aiuto non può superare il 100% del fabbisogno a regime stimato. Al riguardo operano le limitazioni previste dalla legge relativamente al cumulo di incentivazione;
- le commesse interne di lavorazione, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92;
- non sono ammesse le spese notarili (diverse da quelle di costituzione), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

3. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:

- supportare lo start up dell'impresa;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.

4. La **formazione (F)**, deve essere coerente e funzionale con il piano proposto e può prevedere la formazione del nuovo personale e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale dell'impresa riconducibile al piano, dell'imprenditore e dei soci con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale o che svolgono un'attività non riconducibile al piano, prioritariamente nelle seguenti aree di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetto organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)



- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

La formazione aziendale è definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali ed è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Nella determinazione del valore delle azioni relative alla Formazione occorre far riferimento alle disposizioni contenute "Vademecum per l'operatore" FSE Sardegna vigente.

5. Le **spese di gestione (SG)** sono ammesse a condizione che siano funzionali e dimensionate al piano. In ogni caso non sono ammissibili le spese per il personale già in servizio presso l'impresa con ruoli amministrativi e gestionali.

Le SG possono riguardare:

- Spese legali, amministrative e di consulenza esclusivamente inerenti la costituzione dell'impresa
- Spese di affitto/leasing/locazione di impianti, apparecchiature e locali non ricompresi nelle spese per investimenti produttivi
- Spese per la realizzazione di campagne promozionali: canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation, ulteriori strumenti di comunicazione non previsti nell'elenco precedente
- Costi salariali
- Interessi sui finanziamenti esterni attivati a copertura del piano, con eccezione di quelli inerenti il finanziamento del Fondo Competitività
- Contributi assistenziali per figli e familiari

Le spese di gestione, con eccezione delle spese legali, amministrative e di consulenza dell'impresa, sono considerate dalla data di avvio del piano e per la durata massima di 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria e comunque entro i termini previsti al precedente art. 5 punto 4.

6. Il **capitale circolante**<sup>10</sup>, è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica di:

- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

7. Nell'ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

## Art. 11 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

- [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)
- [www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento](http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento)
- [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it).

Il soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda, può richiedere l'attivazione di un servizio di accompagnamento per la progettazione del piano di sviluppo aziendale, reso da Invitalia.

Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

---

<sup>10</sup>Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF\_14\_0041-1 11/02/2015.)



- di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell’art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97<sup>11</sup>;
- di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto<sup>12</sup>) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal soggetto proponente (la persona fisica o nel caso di società già costituita, dal legale rappresentante o suo procuratore ove previsto) con firma digitale, in regola con l’imposta di bollo<sup>13</sup>, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. È prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal soggetto proponente.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell’impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna<sup>14</sup>.

L’accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>15</sup>. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l’Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000<sup>16</sup>.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione, come indicato nell’Allegato 2:

- l’*Istanza di accesso* che contiene le informazioni sul soggetto proponente, i dati dell’impresa e del piano predisposta dal sistema informatico;
- il *Piano descrittivo*;
- l’*ulteriore documentazione* richiesta in base al piano proposto e al soggetto proponente

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda, **a pena di irricevibilità**:

- la *sottoscrizione digitale*;
- l’*utilizzo della modulistica* prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza della *documentazione obbligatoria* prevista dal Bando;

<sup>11</sup> La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell’apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

<sup>12</sup> In questo caso deve essere allegata la procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal rappresentante legale dell’impresa e dal procuratore per accettazione

<sup>13</sup> I dati richiesti per l’assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura “Imposta di bollo assolta” sull’atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

**Codice identificativo**

**Data (GG/MM/AAA)**

**Ora (HH:MM:SS)**

La verifica della corrispondenza con l’effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l’apposita pagina web dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

<sup>14</sup>Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L’IDM serve a garantire l’identità del soggetto che accede al sistema informativo.

<sup>15</sup>Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2**: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

**Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)**: “1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.”

<sup>16</sup>**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1**: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”

- la *trasmissione* nei termini previsti dall'Avviso.

6. Non è ammessa la presentazione, da parte del medesimo soggetto proponente, di più di una domanda.

7. Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui al presente Bando le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall' art. 8, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall' art. 9, o il cui piano non rispetti le condizioni di cui all'art. 10.

8. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso, mancanti della sottoscrizione e relativa documentazione obbligatoria;
- mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.

9. Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'Amministrazione Regionale mediante apposito avviso comunica i termini di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.

## Art. 12 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le domande ammissibili sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa.

2. L'iter istruttorio si sviluppa nelle fasi di seguito indicate:

FASE	OGGETTO	SOSPENSIONE TERMINI	ESITO
Verifica di ricevibilità e ammissibilità	Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 11 e di ammissibilità del soggetto e dei settori stabiliti dagli artt. 8 e 9		<p>a) Le domande <u>non in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo pec indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande <u>in possesso</u> dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono avviate alla valutazione di merito</p>
Valutazione tecnico-economico finanziaria	<p>Valutazione di:</p> <p>a) qualità del piano effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del Bando per l'attribuzione del punteggio:</p> <p>b) congruità del piano finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, dell'aiuto concedibile e dell'eventuale finanziamento del Fondo Competitività erogabile, secondo quanto stabilito agli artt. 5, 7, 10</p>	È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 30 giorni dalla ricezione	<p>a) Le domande che hanno conseguito un <u>punteggio fino a 28 punti su 50</u> (o <u>26 punti su 50</u> per i piani di valore fino a 150.000 euro), o che non hanno superato la soglia minima di punteggio prevista per ciascun criterio come da Allegato 1, o che non hanno trasmesso i chiarimenti e/o integrazioni richieste entro il termine di 30 giorni sono valutate negativamente. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo pec indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. ed è adottato il provvedimento di diniego</p> <p>b) Le domande che hanno conseguito un <u>punteggio pari o superiore a 28 punti su 50</u> (o <u>26 punti su 50</u> per i piani di valore fino a 150.000 euro) e che hanno superato la soglia minima di punteggio prevista per ciascun criterio come da Allegato 1 sono valutate positivamente. L'esito della valutazione ed il relativo punteggio sono comunicati all'indirizzo pec indicato dal proponente</p>

3. La Valutazione tecnico-economico finanziaria prevede anche uno specifico colloquio con il proponente finalizzato a perfezionare la valutazione dei criteri di valutazione a), b), c), e d) di cui all'Allegato 1 del presente bando. A seguito del colloquio viene redatto un verbale, sottoscritto dal proponente e dal soggetto istruttore.

4. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano,

entro i termini per la conclusione dell'attività istruttoria di cui al punto 2, deve produrre la delibera della banca o della società di leasing, ai fini del completamento dell'istruttoria.

5. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate **esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

6. Nel caso di richiesta di finanziamento del Fondo Competitività, il Soggetto Gestore del Fondo Competitività, anche sulla base delle risultanze istruttorie, verifica l'ammontare massimo del finanziamento concedibile, il tasso di interesse, le garanzie da produrre o eventuali cause ostative alla concessione del finanziamento e gli ulteriori elementi necessari.

7. A seguito della valutazione tecnica positiva, sono trasmessi al beneficiario:

- il piano ammesso con indicazione del valore, l'ammontare dell'aiuto concedibile;
- l'importo del finanziamento concesso dal Fondo Competitività, con indicazione delle condizioni economiche, del relativo piano di ammortamento e delle modalità di erogazione, gli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto e dell'eventuale finanziamento;
- l'Atto di adesione ed obbligo, attraverso il quale il beneficiario accetta l'esito istruttorio e si impegna a realizzare il piano secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione; il beneficiario, pena la decadenza dagli aiuti, entro 15 giorni dalla data di ricezione deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione regionale; tale termine qualora il soggetto proponente sia una persona fisica è di 45 giorni e coincide con il termine per l'adempimento dell'obbligo alla costituzione in forma di impresa e iscrizione registro imprese nei casi previsti dalla legge;
- il Disciplinare per i beneficiari degli aiuti.

### **Art. 13 - Concessione degli aiuti**

1. La struttura competente, a seguito della ricezione entro i termini e le modalità previste dal precedente articolo da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui sopra, previa verifica delle condizioni di ammissibilità attestata in sede di domanda, adotta il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto e del finanziamento a valere sul Fondo Competitività e autorizza il Soggetto Gestore alla stipula del contratto di finanziamento.

### **Art. 14 - Attuazione dell'iniziativa**

1. L'impresa beneficiaria deve avviare le attività previste dal Piano approvato entro 12 mesi, pena la revoca dal provvedimento di concessione.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 5, punto 4, solo qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione dalla struttura competente.

3. L'attività economica oggetto del piano, gli obiettivi e i risultati attesi del piano approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale.

4. Le variazioni di spesa di valore superiore al 20% dell'ammontare del piano devono essere autorizzate formalmente dalla struttura competente, pena la revoca parziale.

### **Art. 15 - Modalità di erogazione e rendicontazione**

1. **In caso di intervento del Fondo Competitività**, il relativo finanziamento è erogato in un numero massimo di due quote, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto di finanziamento, subordinatamente all'effettivo apporto da parte dell'impresa beneficiaria dei mezzi propri e/o finanziamenti di terzi stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'aiuto (contributo a fondo perduto) è erogato in una unica quota a saldo a seguito della presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della richiesta di erogazione accompagnata dalla rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione del piano. La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 2 mesi decorrenti dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell'aiuto e del finanziamento.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese rendicontate e sulla base del sopralluogo finale, atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto e del finanziamento.

**2. In caso di assenza dell'intervento del Fondo Competitività**, l'erogazione dell'aiuto (contributo a fondo perduto) avviene in due quote, a seguito del pagamento anticipato delle spese rendicontate e della presentazione della relativa richiesta di erogazione: la prima di importo non inferiore al 30% del valore del piano approvato e la seconda a saldo. Quest'ultima deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell'aiuto e del finanziamento.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese rendicontate e sulla base del sopralluogo atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto, è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto.

Il Soggetto istruttore cura le attività di istruttoria della rendicontazione, compreso il sopralluogo finale, previa approvazione da parte della struttura competente dell'Assessorato. La Struttura competente può delegare il Soggetto istruttore per il pagamento della quota di aiuto eventualmente dovuta all'impresa.

In caso di Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e ABI per facilitare l'accesso al credito dei beneficiari già in possesso di un provvedimento di concessione a valere sulla presente procedura, il beneficiario che abbia ottenuto un finanziamento bancario di importo pari al massimo del 100% del piano ammesso può richiedere di domiciliare presso la Banca l'erogazione dell'intero ammontare dell'aiuto, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso contributo sul Conto vincolato acceso presso la Banca finanziatrice secondo le modalità che saranno definite a seguito della sottoscrizione del citato Accordo e rese note sul sito della Regione.

## **Art. 16 - Controlli e monitoraggio**

1. L'Amministrazione Regionale effettua controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, l'Unione Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

## **Art. 17 - Obblighi delle imprese beneficiarie**

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare e di Atto di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)
- [www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento](http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento)
- [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it)
- [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu)

## **Art. 18 - Revoche e rinunce**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni previste nel presente Bando e nel provvedimento di concessione, determina la revoca delle agevolazioni da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora l'impresa beneficiaria disattenda le disposizioni di cui all'artt. 14 e 17 o a seguito degli accertamenti di cui agli artt. 15 e 16.

2. Ai sensi dell'articolo 9<sup>17</sup> del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'eventuale finanziamento concesso, maggiorato degli eventuali interessi.

## **Art. 19 - Cumulo**

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono senza costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili o con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili ma nel rispetto degli importi massimi stabiliti dall'art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

## **Art. 20 - Procedimento amministrativo**

1. All'attuazione del presente Bando provvede l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività.

2. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e [sardegnaimpresa.eu](http://sardegnaimpresa.eu); eventuali chiarimenti possono essere richiesti a INVITALIA - Unità di assistenza tecnica, Sviluppo progetti di impresa nel Sulcis Iglesiente, Palazzo Bellavista Monteponi - 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 345 8858080 - Indirizzo email: [info.sulcisincentivi@invitalia.it](mailto:info.sulcisincentivi@invitalia.it)

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Federica Todde, componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività del Centro Regionale di Programmazione;

---

<sup>17</sup>Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)



- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, Cagliari, tel. 070 6067028, e-mail [crp.urp@regione.sardegna.it](mailto:crp.urp@regione.sardegna.it).

## **Art. 21 - Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito del presente Bando sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; i partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Centro Regionale di Programmazione [crp.urp@regione.sardegna.it](mailto:crp.urp@regione.sardegna.it);
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

3. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

## **Art. 22 - Disposizioni finali**

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

5. Fermo restando l'applicazione delle Direttive<sup>18</sup> fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea, il presente Bando ha durata fino al 31.12.2017, salvo proroga.

---

<sup>18</sup> D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016

## Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso

1. L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di punteggi, assegnabili ai piani d'impresa, e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e punteggi assegnabili:

Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
a) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa	a.1) Coerenza delle <b>esperienze e competenze (anche manageriale) dei soci</b> , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<input type="checkbox"/> Esperienze e competenze non adeguate <b>domanda non ammissibile</b> <input type="checkbox"/> Esperienze e competenze sufficienti <b>punti 5</b> <input type="checkbox"/> Esperienze e competenze adeguate <b>punti 10</b>	10
	<b>Punteggio max criterio a)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 5 punti</i>		10
b) Capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo	b.1) Coerenza tra le <b>competenze tecniche</b> , complessivamente <b>disponibili per l'iniziativa</b> (soci e dipendenti), e i ruoli attribuiti	<input type="checkbox"/> Competenze tecniche non adeguate <b>domanda non ammissibile</b> <input type="checkbox"/> Competenze tecniche sufficienti <b>punti 5</b> <input type="checkbox"/> Competenze tecniche adeguate <b>punti 10</b>	10
	<b>Punteggio max criterio b)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>		10
c) Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale	c.1) Capacità dell'iniziativa di introdurre innovazioni di processo (organizzativo e/o riduzione impatto ambientale)	<input type="checkbox"/> Nessuna innovazione di processo <b>punti 0</b> <input type="checkbox"/> L'innovazione di processo introdotta consente miglioramenti organizzativi e/o riduzione dell'impatto ambientale rispetto al settore di appartenenza dell'iniziativa proposta <b>punti 2</b>	2
	c.2) Capacità dell'iniziativa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	<input type="checkbox"/> Non vi è un nuovo prodotto/servizio <b>punti 0</b> <input type="checkbox"/> Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni <b>punti 2</b>	2
	c.3) Capacità dell'iniziativa di orientarsi a nuovi mercati	<input type="checkbox"/> Non è presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato <b>punti 0</b> <input type="checkbox"/> E' presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato <b>punti 2</b>	2
	<b>Punteggio max criterio c)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 2 punti per i piani di valore superiore a 150.000 euro</i>		6
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente	Analisi: <input type="checkbox"/> Superficiale / non approfondita <b>punti 0</b> <input type="checkbox"/> Parzialmente attendibile <b>punti 2</b> <input type="checkbox"/> Attendibile <b>punti 4</b>	4
	d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc.) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	<input type="checkbox"/> Strategie deboli <b>punti 0</b> <input type="checkbox"/> Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti <b>punti 2</b> <input type="checkbox"/> Strategie appropriate e coerenti <b>punti 4</b>	4
	<b>Punteggio max criterio d)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>		8

Criteria di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
e) Sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna del valore delle azioni del piano	e.1) Capacità ( <i>Crest</i> ) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	<i>Crest</i> = Rapporto, nell'anno di regime <sup>19</sup> , tra il <i>margin operativo lordo (MOL)</i> e la somma delle rate del finanziamento del Fondo Competitività e degli altri finanziamenti a M/L termine) <input type="checkbox"/> Se <i>Crest</i> < 1 <b>domanda non ammissibile</b> <input type="checkbox"/> Se $1 \leq Crest \leq 1,1$ <b>punti 3</b> <input type="checkbox"/> Se <i>Crest</i> > 1,1 <b>punti 6</b>	6
	e.2) Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la realizzazione del programma degli investimenti proposto	<input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista alcuna copertura <b>domanda non ammissibile</b> <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è coerente <b>punti 3</b> <input type="checkbox"/> La copertura delle azioni previste avviene con consistente apporto di <i>mezzi propri</i> ( $\geq 25\%$ ) <b>punti 6</b>	6
	e.3) Composizione interna del valore delle azioni del piano	<input type="checkbox"/> Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>domanda non ammissibile</b> <input type="checkbox"/> Il piano degli investimenti è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>punti 4</b>	4
	<b>Punteggio max criterio criterio e)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 10 punti</i>		
<b>Punteggio massimo conseguibile</b>			50
<b>Punteggio minimo di ammissibilità per i piani di valore fino a 150.000 euro</b>			26
<b>Punteggio minimo di ammissibilità per i piani di valore superiore a 150.000 euro</b>			28

## LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

*Margine Operativo Lordo (MOL)*: somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.
- accantonamenti lett. B punto 12 e punto 13

<sup>19</sup> Per «anno a regime» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano



## Allegato 2 – Documentazione

### a) Documenti per la valutazione della domanda

#### Imprese costituite

1. Piano descrittivo
  - a. Piano fino a 150 mila euro
  - b. Piano oltre 150 mila euro
2. Curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci (multiplo obbligatorio almeno uno)
3. Dichiarazione informativa antimafia
4. Dichiarazione carichi pendenti
5. Dichiarazione antimafia
  - a. Dichiarazione antimafia società
  - b. Dichiarazione antimafia cooperative
  - c. Dichiarazione familiari conviventi
6. Dichiarazione antiriciclaggio
7. Documento di riconoscimento dei soci persone fisiche (multiplo obbligatorio almeno uno)
8. Curriculum vitae dei dipendenti con ruoli gestionali (multiplo facoltativo)
9. Atto costitutivo (singolo obbligatorio quando previsto da legge)
10. Statuto (singolo obbligatorio quando previsto da legge)
11. Permesso di soggiorno (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)
12. Italia Start-up Visa (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)
13. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi (ovvero per le imprese non tenute alla presentazione del bilancio: Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione e Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante)
14. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
15. Procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal rappresentante legale dell'impresa e dal procuratore per accettazione (solo in caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale)

#### Impresa da costituire

16. Piano descrittivo fino a 150 mila euro
17. Curriculum vitae del proponente
18. Documento di riconoscimento del proponente
19. Curriculum vitae dei dipendenti con ruoli gestionali (multiplo facoltativo)
20. Permesso di soggiorno
21. Italia Start-up Visa
22. Procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal firmatario della domanda per impresa da costituire e dal procuratore per accettazione (solo in caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale)
23. Dichiarazione carichi pendenti

### b) Documenti per la dimostrazione dell'apporto di mezzi propri o mezzi di terzi

24. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il finanziamento del piano: lettera della Banca o della società di leasing attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento se già disponibile
25. Qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri diversi dall'autofinanziamento (cash flow): lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria

c)

**Documentazione tecnica per la valutazione del piano**

Aspetti oggetto di valutazione	Documentazione specifica da produrre
Disponibilità dell'unità locale	- da attestare con documentazione utile a comprovare la disponibilità dell'unità locale come definita all'art. 4
Conformità dell'unità locale - iter autorizzativo	- da attestare con idonea documentazione oppure con DSAN di un tecnico abilitato
Documentazione progettuale inerente le unità locali interessate dal programma	(N.B.: tutti gli elaborati dovranno recare la data di emissione, nonché essere siglati dal progettista e dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale): - relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire - piante, sezioni e prospetti dell'unità locale - grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei macchinari o delle attrezzature da installare presso l'unità locale, l'eventuale interazione con beni preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l'articolazione delle postazioni operative dei vari addetti impegnati
Ciclo produttivo/erogazione dei servizi	- dettagliata descrizione delle principali fasi di lavorazione/erogazione dei servizi, per ognuno dei prodotti/servizi previsti - illustrazione dei criteri di definizione e delle modalità di calcolo della "Capacità produttiva a regime" (intesa sia nel senso di potenzialità teoriche che di volumi di produzione effettivamente attesi), a partire dall'indicazione del numero di turni lavorativi quotidiani e dei giorni di operatività dell'azienda, e con riferimento ai singoli prodotti/servizi proposti ed alle fasi di produzione/erogazione dei servizi, agli eventuali macchinari impiegati (preesistenti e da acquisire), nonché al numero ed alle qualifiche degli addetti impegnati. Per le imprese già costituite, l'approfondimento dovrà altresì esplicitare un prospetto di confronto tra i dati dell'esercizio "a regime" ed i valori di capacità produttiva antecedenti l'iniziativa, per apprezzarne l'incremento a seguito dell'attuazione del programma
<b>Investimenti Produttivi</b>	
a)	Suolo aziendale - perizia giurata attestante il valore del suolo
b)	Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche - preventivi
c)	Opere murarie e assimilate: - specifica relazione (computo metrico) estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
	c1) spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza attestante la conformità delle opere alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso
	c2) spazi espositivi e commerciali - preventivi
	c3) efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili - specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante l'energia risparmiata/prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno a regime stimato di energia (F)
	c4) acquisto immobile esistente - dichiarazione del proprietario dell'immobile che lo stesso non è mai stato agevolato o che siano già trascorsi, alla data di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
d)	Infrastrutture specifiche aziendali - preventivi - specifica relazione (computo metrico) redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
e)	Macchinari e attrezzature per la produzione, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; - preventivi ed offerte economiche, contratti d'ordine, fatture corredate di schede tecniche adeguate per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime - dichiarazione di nuovo di fabbrica reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
f)	Programmi informatici
g)	Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate
<b>Servizi</b>	
Servizi	- Piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema fornito - Curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate.
<b>Formazione</b>	
Formazione	- Documentazione prevista dal Vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna relativamente all'attività formativa e agli obblighi di accreditamento del soggetto erogante la formazione e delle sedi nelle quali verrà svolta l'attività formativa <a href="http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf">http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf</a>

Aspetti oggetto di valutazione		Documentazione specifica da produrre
<b>Spese di gestione</b>		
<b>h)</b>	Spese legali, amministrative e di consulenza per la costituzione dell'impresa	- preventivi - Relazione a firma del rappresentante legale con una dettagliata spiegazione per ogni singola voce di spesa e dei criteri di quantificazione dei costi di esercizio in relazione alle quantità prodotte
<b>i)</b>	Spese di affitto/leasing/locazione di impianti e apparecchiature per l'attività e i locali	
<b>l)</b>	Spese promozione	
<b>m)</b>	Costi salariali	
<b>n)</b>	Interessi sui finanziamenti esterni	
<b>o)</b>	Contributi assistenziali per figli e familiari	
<b>Capitale Circolante</b>		
<b>p)</b>	Crediti commerciali	- Relazione a firma del rappresentante legale volta a motivare il dimensionamento del Capitale Circolante in relazione alla stima delle quantità prodotte
<b>q)</b>	Rimanenze di magazzino	
<b>r)</b>	Debiti commerciali	

#### **d) Documenti per la richiesta del finanziamento del Fondo Competitività**

*Per l'impresa proponente:*

26. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche) che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di opere sull'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico (su specifica richiesta del Soggetto Gestore del Fondo Competitività)
27. Visura Centrale Rischi
28. Solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
29. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della Richiedente

*Per i soci persone giuridiche:*

30. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante
31. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
32. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo imprese tenute alla presentazione del bilancio)
33. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
34. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo)
35. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
36. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della Richiedente
37. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun socio relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*solo imprese associate e/o collegate - modello pubblicato*)

*Per i soci persone fisiche*

38. Ultime 2 dichiarazioni dei redditi/CU presentate;
39. Situazione patrimoniale personale (modello pubblicato)
40. Visura Centrale Rischi
41. Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (solo per i soci titolari di ditta individuale)

*Per proponente persona fisica*

42. Visura centrale rischi
43. Situazione patrimoniale personale (modello pubblicato)
44. Ultime 2 dichiarazioni dei redditi/CU presentate